

REGOLAMENTO

(MODIFICATO E APPROVATO DALL' ASSEMBLEA IL 13-03-23)

PREAMBOLO

art. 1

Le “Batailles de Reines” sono programmate, mediante calendario, dall’Assemblea regionale e suddivise in concorsi eliminatori:

- a) primaverili da effettuarsi entro il 30 maggio;
- b) estivi da effettuarsi dal 1° luglio al 31 agosto;
- c) autunnali da effettuarsi dal 1° settembre sino alla domenica antecedente il concorso finale regionale;
- d) concorso finale regionale.

art. 2

Al concorso finale partecipano, per concorrere al titolo di “Reina regionale” di ogni categoria, le bovine classificate nei diversi concorsi eliminatori e le tre “Reines” detentrici del titolo dell’anno precedente.

art. 3

I concorsi eliminatori sono organizzati dai Comitati zonali i quali provvederanno, sotto la loro piena e totale responsabilità:

- a) a garantire la funzionalità del campo di gara che dovrà essere allestito in luogo di facile accesso ai camion trasporto bovine, ai mezzi meccanici dei componenti della giuria e dei tecnici del controllo sanitario delle bovine;
- b) a garantire la sicurezza e l’incolumità degli spettatori, con recinzioni idonee del campo di gara;
- c) a dotare il palco, adibito per lo speaker e per gli altri membri della Giuria, di tendone protettivo, a prescindere da qualsiasi tipo di condizione atmosferica;
- d) ove possibile, a dotare il campo di gara di una piattaforma in cemento per posizionare il peso, che dovrà essere campionato prima dell’arrivo della giuria arbitrale, la quale dovrà verificare la campionatura. Per i tre ultimi concorsi autunnali i pesi dovranno essere due;
- e) a mettere a disposizione della giuria un membro incaricato del Comitato locale che farà capo alla giuria stessa per ogni eventuale necessità. Per gli ultimi tre concorsi i designati dovranno essere due;
- f) ad assicurare ogni altro accorgimento utile e necessario al buon funzionamento della manifestazione.

art. 4

A ogni concorso presenziano i Delegati Regionali, con funzioni di controllo delle operazioni preliminari: pesatura e numerazione delle bovine, idoneità delle stesse a poter gareggiare, firma delle schede delle concorrenti, sorteggio degli incontri e operare quali arbitri nel campo di gara. I Delegati Regionali nello svolgimento delle funzioni di cui sopra costituiscono la Giuria Arbitrale. In relazione all’esito dei combattimenti, incombe unicamente all’accompagnatore della bovina perdente fermare lo slancio dell’avversaria vincente; tale gesto riconosce la definitiva sconfitta della propria bovina. Le regole degli incontri e il comportamento che devono assumere gli accompagnatori delle bovine devono essere conformi alle consuetudini tradizionalmente tenute negli alpeggi.

Le decisioni assunte dalla Giuria Arbitrale sono insindacabili.

I Delegati Regionali designati a formare una Giuria Arbitrale devono provvedere direttamente a sostituire la loro assenza con un altro Delegato Regionale. Al Delegato regionale assente senza giustificato motivo viene comminata una sanzione pecuniaria di 50,00 Euro. La terza assenza ingiustificata comporta la decadenza dall’incarico.

BOVINE

art. 5

Non sono ammesse a partecipare ai concorsi le bovine:

- a) di proprietari e allevatori non residenti in Valle d’Aosta;

- b) che presentino sintomi di eccitazioni causate da alcool o da altre sostanze proibite, come definito all'art. 3, c. 5 del Regolamento antidoping;
- c) che abbiano corno/a non conforme/i alla "misura" adottata e/o aventi la punta non sufficientemente arrotondata oppure la cui punta sia occultata da fascia protettiva;
- d) che abbiano perso le caratteristiche di razza e di sesso, in particolare le ninfomani (bordalle), che non abbiano più la capacità di riprodurre.
- e) che non siano munite di apposito certificato sanitario;
- f) che, a giudizio della Giuria arbitrale, non siano fisicamente ritenute idonee a combattere.

art. 6

Le bovine ammesse a combattere sono suddivise in tre categorie, a seconda del peso, i cui limiti sono stabiliti dall'Assemblea prima dell'inizio dei concorsi primaverili.

art. 7

Dopo la pesatura le bovine devono essere legate alle catene predisposte nelle immediate vicinanze del campo di gara, e non più allontanate, pena la squalifica dell'allevatore e delle sue "Reines" per quel concorso.

art. 8

L'orario utile per la pesatura delle bovine partecipanti ai concorsi è stabilito da appositi manifesti. Le bovine che all'ora ultima stabilita non si trovano nella zona adiacente il peso, sono escluse dalla gara. La Giuria Arbitrale può, a suo giudizio e per comprovati motivi, derogare all'orario stesso.

art. 9

Le bovine sono accompagnate nell'arena da un solo allevatore, munito di bastone, coadiuvato da un membro della Giuria Arbitrale, legate con una cavezza e munite di un sonaglio con batocchio. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni causa la squalifica della bovina durante il concorso.

art. 10

Durante lo svolgimento di un concorso, tutte le bovine chiamate a gareggiare, anche se appartenenti allo stesso proprietario e sorteggiate a scontrarsi, devono essere condotte nel campo di gara. Se il proprietario si rifiuta causa la squalifica immediata di tutte le sue bovine presenti in quel concorso e la bovina non condotta nel campo di gara è squalificata per tutto l'anno.

art. 11

Le bovine già qualificate per il concorso finale non possono partecipare ad altro concorso eliminatorio.

art. 11 bis

Le bovine qualificate alla finale regionale che, senza giustificato e comprovato motivo di carattere sanitario, non partecipano a detta finale, non possono essere iscritte alle eliminatorie primaverili dell'anno successivo.

art. 12

Le bovine dello stesso proprietario non si incontrano fra loro fino dove le condizioni lo permettono; nei concorsi estivi e autunnali la suddetta regola vale anche per le bovine appartenenti allo stesso alpeggio (si considerano appartenenti allo stesso alpeggio le bovine presenti sin dal primo giorno della monticazione). Essa decade quando è già avvenuta la "désarpa" e negli ultimi tre concorsi. Ove le due condizioni dovessero sovrapporsi, la Giuria dovrà pronunciarsi per l'abbinamento degli incontri tenendo in considerazione tre principi:

- a) salvaguardare le "chances" delle combattenti;
- b) preservare lo spettacolo;
- c) consuetudine abbinamento 1/3 – 2/4

Nelle eliminatorie non si disputa la finale di categoria allorché le bovine appartengono allo stesso proprietario.

art. 13

Le bovine partecipanti ai concorsi eliminatori e alla finale regionale, potranno essere assoggettate, a giudizio insindacabile della Giuria, a un esame clinico strumentale per l'accertamento della gravidanza, effettuato dal Veterinario dell'Association.

art. 14

Tutte le bovine che hanno partecipato a concorsi eliminatori, anche se non qualificate per il concorso finale, sono

soggette a controlli da parte dell'Association. I proprietari delle stesse sono tenuti a segnalare entro 24 ore dal fatto, il parto, l'eventuale aborto, la macellazione e la compravendita delle bovine stesse.

art. 15

La bovina che non produce latte, per cause diverse, non è ammessa a partecipare ai concorsi eliminatori primaverili.

art. 16

Nelle eliminatorie primaverili per le bovine aventi una scarsa o minima produzione di latte, determinata con insindacabile giudizio della giuria, la produttività delle stesse potrà essere determinata dal semplice parto regolare. La prova dell'avvenuto parto dovrà essere certificata dalla rintracciabilità del vitello e dal test del DNA.

Le bovine per le quali non viene garantita la rintracciabilità della progenie, saranno ammesse, se gravide, ai concorsi estivi e autunnali.

art. 17

Le bovine provenienti da allevamenti esterni al territorio della Valle d'Aosta sono ammesse a partecipare ai concorsi organizzati dall'Association purché iscritti ai libri genealogici e con possibilità di rintracciabilità della provenienza e/o test DNA.

art. 18

Le bovine non gravide alla data del 01 ottobre dell'anno precedente non sono ammesse ai concorsi primaverili. Potranno partecipare ai concorsi estivi se gravide di almeno tre mesi e a quelli autunnali se gravide di almeno quattro mesi. Le bovine che non hanno partorito per due anni consecutivi dovranno nuovamente partorire prima di essere ammesse ai concorsi; l'avvenuto parto dovrà essere segnalato, per il controllo, entro 24 ore, al membro del Comitato designato dall'Association quale responsabile di zona.

art. 19

Il parto di una bovina è considerato regolare anche se è avvenuto entro 30 giorni successivi alla data dichiarata.

art. 20

La bovina che partorisce prima della data di presunto parto è abile alla partecipazione ai combattimenti dell'anno successivo a condizione che il vitello sia nato vivo e vissuto almeno 10 giorni, e visionato da parte del delegato designato dall'Association. Se il vitello muore dopo il decimo giorno l'allevatore dovrà avvisare tempestivamente l'associazione che invierà il veterinario a determinare l'avvenuto decesso.

La bovina che partorisce un vitello morto dopo la data di presunta parto è considerata abile alla partecipazione dei combattimenti dell'anno successivo a condizione che il vitello sia completamente formato e sottoposto a prelievo del muco per eventuale test del DNA.

art. 21

Le manze non sono ammesse ai concorsi primaverili. Sono ammesse ai concorsi estivi quelle di tre o quattro anni di età, purché gravide di almeno tre mesi e a quelli autunnali purché gravide di almeno quattro mesi. Le manze oltre i quattro anni di età non sono ammesse ai concorsi.

art. 22

Le bovine sono iscritte nelle apposite schede sotto il nome o pseudonimo dell'allevamento. Gli allevamenti con più proprietari dovranno individuare un nome o pseudonimo ed iscriverne tutte le bovine appartenenti allo stesso allevamento sempre sotto lo stesso nominativo. Se, per ragioni diverse, i proprietari decidessero di cambiare il nome o pseudonimo di iscrizione dell'allevamento, dovranno entro l'inizio dei combattimenti primaverili darne comunicazione scritta ai responsabili dell'Association.

ALLEVATORI

art. 23

Tutti i proprietari che partecipano con le loro bovine ai concorsi "Batailles de Reines" accettano lo Statuto e il suo Regolamento e ad essi sottostanno come chiaramente scritto a margine delle schede relative a ogni bovina ammessa a combattere. Il proprietario firma detta scheda in modo completo e leggibile, controllando attentamente i dati riportati. La Giuria non prende in esame né in considerazione eventuali reclami successivi alla firma apposta. La Giuria segnala ogni irregolarità sul verbale di giornata. Le irregolarità vengono comunicate per iscritto al proprietario interessato.

In caso di necessità o di grave impedimento, il proprietario può delegare per iscritto un accompagnatore che sarà tenuto ad adempiere, con identiche responsabilità, agli incombeni di cui al presente articolo.

Dopo due richiami, le infrazioni devono essere portate all'attenzione della Commissione disciplinare per i provvedimenti di sua competenza.

art. 24

Ciascun proprietario può presentare ad ogni concorso eliminatorio non più di tre bovine per ogni categoria.

art. 25

Le bovine appartenenti allo stesso allevamento sono iscritte a combattere sotto lo stesso nominativo o pseudonimo dei proprietari. Questi stessi dovranno, se richiesti, presentare la scheda di stalla comprovante la loro situazione.

Le bovine appartenenti ad allevamenti diversi non possono essere iscritte sotto lo stesso nominativo o pseudonimo, a meno che il titolare di tali allevamenti risulti essere la stessa persona. Tale situazione dovrà essere comprovata dalla Carta di Identità che accompagna la bovina.

In deroga al comma 1 del presente articolo le bovine, appartenenti allo stesso allevamento con più proprietari, potranno essere iscritte a nome dell'effettivo proprietario, tale situazione dovrà essere comprovata dalla Carta di Identità della bovina.

Per un allevamento con bovine in svernamento appartenenti ad uno stesso proprietario, al quale è stato attribuito un codice ministeriale secondario, l'iscrizione ai concorsi dovrà risultare a nome dell'effettivo proprietario indicato sulla Carta di Identità.

art. 26

Costituiscono atti illeciti:

- a) la partecipazione ad un concorso eliminatorio o alla finale regionale di una bovina avente corno/a irregolare/i è consentita la regolare fasciatura, di colore bianco del/delle corno/a;
- b) l'iscrizione ad un concorso eliminatorio di una bovina non gravida;
- c) la simulazione di parto o aborto o il mancato tempestivo ritrovamento del feto di una bovina partecipante a concorsi ufficiali;
- d) la partecipazione di una bovina che partorisce oltre il termine di dieci mesi dalla data di fecondazione;
- e) la sostituzione fraudolenta della bovina iscritta e classificata;
- f) la comunicazione di false generalità della bovina e la dichiarazione dei dati non veritieri della sua provenienza;
- g) è comunque illecito ogni altro atto contrario alle prescrizioni regolamentari e ai doveri di fedeltà e probità nei confronti dell'Association, dei suoi dirigenti, dei membri della giuria e di tutti gli associati.

In tali casi l'illiceità del comportamento è valutata secondo equità.

art. 27

“Il proprietario della bovina incorso nelle infrazioni di cui all'articolo al precedente art. 26 è punito come segue:

- a) Con riferimento alla violazione di cui all'art 26, lettera a), con l'allontanamento della bovina e l'impossibilità di partecipare al Concorso eliminatorio, oltreché con la sanzione pecuniaria di 200,00 euro per ciascun corno ritenuto irregolare.
- b) Se la violazione di cui alla lettera precedente si verifica in occasione della finale regionale, è obbligo del proprietario rendere immediatamente idoneo il/i corno/a in modo che la bovina possa essere iscritta e partecipare alla manifestazione. In ogni caso, al proprietario è inflitta la squalifica per otto concorsi eliminatori consecutivi dell'anno successivo e la sanzione pecuniaria di 500,00 euro per ogni corno ritenuto inidoneo;
- c) Con riguardo alla violazione di cui all'art. 26, lettera b), con la squalifica da anni uno ad anni tre, oltreché con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 4.000,00 euro;
- d) Per quanto concerne la violazione di cui all'art. 26, lettera c), in caso di accertamento di avvenuto aborto senza il rinvenimento della placenta e senza il ritrovamento del feto, con la squalifica da un concorso eliminatorio a salire e con la sanzione pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro;
- e) Con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera precedente, in caso di rinvenimento della placenta, ma non del feto, il proprietario è punito con la sanzione pecuniaria da 200,00 a 500,00 euro; in tal caso, gli Organi competenti dell'Association possono disporre il prelievo del materiale per l'opportuna analisi del D.N.A.;

f) In caso della mancata segnalazione, di cui all'art. 14 del presente regolamento, viene applicata al contravventore la sanzione pecuniaria di 200,00 euro;

g) Chi contravviene alla prescrizione dell'art. 15 del presente regolamento viene punito con la sanzione pecuniaria di 200,00 euro;

h) Con riguardo a tutti gli altri atti illeciti di cui al precedente art. 26, il responsabile è punito con la squalifica da una giornata di Combats a tre anni e/o con la sanzione pecuniaria da 100,00 a 1.000,00 euro.

art. 27 BIS

Nella determinazione delle pene si deve tener conto della gravità dell'infrazione e del comportamento del colpevole.

La squalifica si estende a tutte le bovine appartenenti allo stesso allevamento.

La pena pecuniaria deve essere pagata con assegno circolare oppure bonifico bancario almeno sette giorni antecedenti l'iscrizione della bovina all'eliminazione successiva all'erogazione della sanzione. Il mancato tempestivo pagamento della pena pecuniaria preclude l'iscrizione stessa.

Le eventuali spese d'istruttoria sono a carico del soggetto sanzionato.

art. 28

Ai fini dell'applicazione dell'art. 27, la qualifica di proprietario è individuata sulla base della scheda di stalla. Se il soggetto proprietario è una Società, la pena della squalifica si estende anche ai legali rappresentanti o agli amministratori della medesima. Se si tratta di Cooperativa, la proprietà ricade esclusivamente sul singolo socio proprietario della bovina interessata all'infrazione.

art. 29

Con riferimento a quanto disciplinato nel precedente art. 23, oltre al proprietario, è responsabile degli illeciti commessi anche l'accompagnatore firmatario della cartolina d'iscrizione. A costui sono applicate le sanzioni stabilite per il proprietario, ridotte di un terzo. Nei casi ritenuti meno gravi spetta la Commissione disciplinare a valutare se applicare o meno la recidiva.

art. 30

Ai recidivi le sanzioni previste dall'art. 27 sono aumentate di una misura compresa fra un terzo e due terzi.

art. 31

La Commissione disciplinare si attiva d'ufficio oppure a seguito di reclamo presentato entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla scoperta dell'illecito, da chiunque vi abbia interesse. In tal caso il reclamo deve essere accompagnato, a pena l'impossibilità a procedere, da una cauzione di € 100,00. La cauzione è restituita in caso di accoglimento, anche parziale, del reclamo. È incamerata dall'Association in caso di rigetto.

art. 32

La Commissione deve curare la comunicazione dell'addebito, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, al preteso responsabile. Questi ha facoltà di depositare presso la sede dell'Association una difesa scritta nel termine perentorio di cinque giorni decorrenti dal ricevimento della lettera di addebito.

art. 33

L'organo disciplinare effettua, se necessario, una breve istruttoria, accerta la commissione o meno dell'infrazione per cui si procede, in caso affermativo si pronuncia sulle relative sanzioni. La decisione è adottata con la presenza di almeno quattro dei suoi membri e con voto a maggioranza assoluta dei componenti.

Il provvedimento definitivo deve essere redatto per iscritto e la decisione brevemente motivata. Tale provvedimento non è in alcun modo impugnabile e i suoi effetti sono immediati.

art. 34

L'allevatore che ha classificato, durante la stagione, bovine alla finale regionale dovrà segnalare all'Association l'assenza con almeno otto giorni di anticipo, in caso di non partecipazione delle bovine stesse a detta finale.

Nel caso in cui si verifichi una malattia, incidente o aborto durante gli otto giorni che precedono la finale, tale situazione dovrà essere segnalata immediatamente e comprovata.

Le bovine interessate dagli eventi di cui al precedente comma non possono partecipare ai concorsi primaverili dell'anno successivo.

REGOLAMENTO ANTIDOPING

Art. 1

Finalità

In conformità al divieto di utilizzo di sostanze illecite, previsto dalla normativa sulla protezione degli animali, saranno effettuati dei controlli antidoping di monitoraggio nel corso dei concorsi delle “Batailles de Reines”.

Art. 2

Determinazione delle bovine da sottoporre a prelievo

Saranno sottoposte al prelievo di campioni di urine le bovine partecipanti ai concorsi.

Ai proprietari delle stesse sarà chiesto di fornire eventuali trattamenti eseguiti ai soggetti interessati dichiarando la data di somministrazione e consegnando entro le 48 ore il registro dei farmaci all’“Association Régionale Amis des Batailles de Reines”.

Art. 3

Effettuazione dei prelievi

1. I prelievi di campioni di urine (alcuni cc) verranno eseguiti, all’occorrenza anche mediante cateterismo vescicale da parte del veterinario delegato, in presenza del proprietario o detentore della bovina. Nel caso in cui la maggioranza della giuria reputi che una bovina partecipante sia apparentemente alterata, sarà chiesto al proprietario o detentore della bovina di rimanere a disposizione degli organizzatori sino al termine della manifestazione al fine di sottoporre la stessa al prelievo. L’allevatore dovrà dichiarare gli eventuali trattamenti eseguiti al soggetto comunicandone la data di somministrazione e consegnando, entro le 48 ore, il registro dei farmaci all’“Association Régionale Amis des Batailles de Reines”.

Le provette contenenti le urine verranno congelate; il veterinario delegato sarà responsabile del buono stato di conservazione dei campioni dal momento del campionamento fino alla fine del periodo di stoccaggio.

2. Da ogni prelievo verranno ricavate tre aliquote. Tutte le aliquote saranno inviate contemporaneamente al laboratorio di analisi il quale riserverà una dose a disposizione dell’allevatore.

3. Il veterinario delegato compilerà un modulo di prelievo, che necessariamente dovrà riportare il numero di auricolare e di bolo ruminale della bovina oggetto di controllo ed essere controfirmato dal proprietario o dal detentore della stessa; in caso di rifiuto alla firma, il modulo sarà controfirmato dagli arbitri collaboratori del veterinario delegato.

4. I campioni saranno muniti di un codice identificativo a numerazione progressiva e custoditi in un involucro inviolabile, in questa maniera saranno ceduti al laboratorio di analisi al quale non sarà fornita nessun’altra indicazione sull’identità delle bovine, del suo proprietario e/o del luogo in cui è stato eseguito il prelievo (utilizzo di kit di prelievo anonimi, come previsto dalla normativa nazionale).

5. Le sostanze da ricercare sono definite dal Consiglio direttivo in apposito protocollo annualmente definito, anche avvalendosi dell’ausilio dei veterinari di riferimento e dell’esperto di laboratorio di analisi.

6. I risultati delle analisi verranno inviate all’Association, sempre mantenendo la forma dell’anonimato e il veterinario convenzionato si occuperà, al momento della consegna dei risultati delle analisi di ricondurre la codifica alla bovina alla quale è stato effettuato il test.

7. I moduli di prelievo ed i risultati delle analisi positive verranno archiviati presso la sede dell’Association e qui mantenuti per anni cinque mentre i risultati delle analisi negative verranno archiviati e conservati fino alla fine dell’anno solare in corso.

Art. 4

Laboratorio di analisi

Al termine delle analisi, il laboratorio comunicherà direttamente e nel più breve tempo possibile gli esiti all’Association come concordato. Sarà fatto divieto ai responsabili di divulgare la notizia di presunta positività.

In caso di positività l’“Association Régionale Amis des Batailles de Reines” dovrà informare, a termini di legge, gli organi di competenza (Area C dell’USL) ed il proprietario della bovina. I campioni di urine saranno conservati dal laboratorio di analisi sino al termine dell’inchiesta ufficiale ed eventualmente penale in previsione di un’eventuale seconda analisi.

Art. 5

Costi

I costi di prelievo e di analisi dei campioni di urine sono a carico dell' "Association Régionale Amis des Batailles de Reines".

Art. 6

Sanzioni disciplinari

Il rifiuto da parte del proprietario di sottoporre la/e propria/e bovina/e al prelievo di urina è perseguibile e punibile con sanzioni disciplinari, poiché in contrasto con l'art. 24 del Regolamento dell' "Association Régionale Amis des Batailles de Reines".

L' "Association Régionale Amis des Batailles de Reines" convoca il proprietario della bovina risultata positiva ai controlli dinanzi la commissione disciplinare che valuta l'eventuale sanzione da applicare come da Regolamento.

